

24) RECENTI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI IN SEDE NAZIONALE E REGIONALE

ROMA (Migranti-press) - Di seguito diamo conto di alcuni recenti *interventi giurisprudenziali* che, per profili trattati e per sedi giurisdizionali coinvolte, assumono una particolare rilevanza nell'ambito della disciplina dell'immigrazione.

Limiti al diritto al ricongiungimento familiare

Con ordinanza n. 368 del 25 ottobre - 9 novembre u.s. la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 29 della Costituzione dal Tribunale di Lecce.

La Corte ha ricordato di aver più volte affermato che "l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori"; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine e genitori, il legislatore ben può bilanciare "l'interesse all'affetto" con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n. 224/05 e ordinanza n. 464/05).

Ad avviso del giudice delle leggi, la scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un "corretto bilanciamento dei valori in gioco" (sentenza n. 224/05 e ordinanza n. 232/01). In particolare, la Corte ha affermato, con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia "in quanto il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza" (sentenza n. 224/05). Anche la censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti è stata già dichiarata infondata dalla Corte, "avuto riguardo alla diversità delle situazioni poste a raffronto, che giustifica una disciplina differente" (sentenza n. 224/05).

Per quanto riguarda infine la censura relativa alla presunta violazione dell'art. 10 della Costituzione, la Corte ha rilevato che la stessa - nei termini in cui è stata prospettata - risulta priva di autonoma connotazione.

Diritto di asilo: contenuto e limiti di applicazione

Con sentenza n. 18549 del 25 settembre u.s. la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato la correttezza della sentenza di merito che ha respinto il ricorso del cittadino kosovaro di etnia albanese presentato contro il rifiuto di richiesta di asilo politico o, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A questo riguardo, la Suprema Corte ha affermato che nel diritto internazionale il diritto di asilo è costruito come un diritto soggettivo dell'individuo cui non corrisponde

però un dovere da parte dello Stato di concederlo. Nell'ordinamento italiano esso è garantito e riconosciuto dall'art. 10 Cost. in via diretta ed immediata anche in mancanza della prevista normativa di attuazione. Tuttavia, ha continuato la Corte, proprio a causa di tale lacuna normativa si applica al diritto di asilo la normativa procedurale relativa allo status di rifugiato, seppur le due situazioni si differenzino sotto vari profili. Di conseguenza, ha concluso la Cassazione, il diritto di asilo deve intendersi come il diritto di entrare nel territorio nazionale al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato e di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo e strumentale per la durata della relativa procedura.

Il sindaco non può emanare ordinanze che vietano di indossare il burqa e lo chador

Con sentenza n. 645 del 16 ottobre u.s. il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha deciso che è legittimo il decreto con cui il prefetto ha annullato un'ordinanza del Sindaco che imponeva di adeguarsi alle norme che vietano di comparire mascherati in luogo pubblico, espressamente includendo il burqa e lo chador tra i mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona.

Secondo il TAR, deve essere escluso il riconoscimento sia di un generale potere del Sindaco in materia di pubblica sicurezza, sia la competenza dello stesso di imporre nuovi obblighi giuridici in capo ai destinatari con un atto di carattere provvedimento quale l'ordinanza, né è possibile operare una interpretazione ed una novazione legislativa, inserendo i veli usati dalle donne musulmane tra quei mezzi vietati dalla legge in quanto rendono difficoltoso il riconoscimento delle persone in luoghi pubblici.

Esercizio della prostituzione e permesso di soggiorno: orientamenti del Consiglio di Stato

Con decisione n. 3993 del 23 giugno scorso, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo il diniego della richiesta di permesso di soggiorno in sanatoria per motivi di lavoro subordinato motivato con riferimento allo svolgimento di un'attività, nella specie meretricio, diversa da quella per cui era stato richiesto il permesso di soggiorno. Secondo il Supremo organo di giustizia amministrativa, infatti, la legge di regolarizzazione n. 40 del 1998 non prevedeva come requisito la dimostrazione del pregresso svolgimento dell'attività da regolarizzare, ma solamente la produzione della documentazione atta a dimostrare la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, condizionato sospensivamente alla concessione del permesso di soggiorno.

L'attività di meretricio - attività peraltro non penalmente illecita -, ha proseguito il Consiglio di Stato, non è invece prevista dalla normativa citata quale condizione ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro correttamente documentato dal richiedente.

Con decisione n. 4599 del 20 luglio u.s., invece, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato che coloro che si dedicano alla prostituzione non possono ottenere il permesso di soggiorno, in quanto questo può essere concesso soltanto a chi si mantiene con mezzi leciti. Secondo i Supremi giudici amministrativi, il permesso di soggiorno può essere rilasciato ai cittadini extracomunitari che possiedono mezzi di sostentamento leciti e che per mantenersi svolgono l'attività lavorativa indicata nella richiesta di permesso di soggiorno. (Nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha accolto il

ricorso del Ministero dell'Interno contro una cittadina extracomunitaria che aveva ottenuto l'annullamento del provvedimento con il quale la questura di Milano aveva respinto la sua richiesta di permesso di soggiorno per essere stata sorpresa a svolgere l'attività di meretrice sulla pubblica via).

Non è allontanabile il clandestino con figlio minore

Con sentenza n. 22216 del 26 novembre u.s. le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione hanno stabilito che l'immigrato clandestino che deve accudire i figli non può essere espulso.

Secondo la Suprema Corte, il provvedimento di proroga della permanenza dello straniero in Italia ha ad oggetto non un interesse generico del minore ma "un interesse specifico e pressante che va tutelato, se esistente, anche in deroga alle disposizioni in materia di immigrazione" e l'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano è derivata dall'"accertamento concreto del grave pregiudizio che alla minore sarebbe derivato dalla perdita improvvisa della figura paterna per effetto della sua espulsione". (P.A.)

Istituti di vita consacrata e permesso di soggiorno per motivi di studio

Con sentenza n. 872 del 9 marzo u.s. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - I Sezione - ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno genericamente rilasciato ad una "religiosa" per "motivi di studio", nel caso di diversità tra il corso per il quale il visto è stato originariamente rilasciato (nella fattispecie, presso l'Istituto Domenicano di S. Caterina) e quello poi effettivamente frequentato (presso un Istituto professionale tecnico). A quest'ultimo riguardo, il T.A.R. ha osservato che il visto risultava rilasciato genericamente per motivi di studio e che nella relativa istanza (8 luglio 2003) della Superiore del predetto Istituto Domenicano di S. Caterina si richiedeva "il visto d'ingresso per studi Religiosa"; pertanto, "si ricava che (sia per la maiuscola sia per la lettera finale) la parola "Religiosa" designa non l'oggetto degli studi, ma lo status della persona destinataria del visto".

Fonte: Migranti press 2

11/01/2007